CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Conclusioni dell'avvocata generale dinanzi alla Corte Juliane Kokott nella causa C-826/24 P, | Commissione/Google e Alphabet (Google AdSense),

Comunicato stampa n. 164/26

Lussemburgo, 12 novembre 2026

Secondo l'avvocata generale Kokott, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato l'esistenza di effetti di esclusione derivanti dalle pratiche contrattuali di Google relative alla sua piattaforma di intermediazione pubblicitaria online *AdSense*

Propone pertanto di annullare la sentenza del Tribunale con cui è stata annullata la decisione della Commissione relativa a un'ammenda di quasi 1,5 miliardi di EUR a carico di Google e di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nuovamente

Google, una società figlia di Alphabet, dal 2003 gestisce una piattaforma digitale di intermediazione di pubblicità online denominata *AdSense*. Google ha sviluppato, a tale riguardo, diversi servizi, tra cui, in particolare, un servizio di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca chiamato *AdSense for Search* (in prosieguo: «AFS»).

AFS consente ai gestori di siti Internet che contengono motori di ricerca integrati di diffondere annunci pubblicitari collegati alla ricerca online tramite Google Search quando gli utenti effettuano ricerche sui loro siti Internet. In questo modo, il gestore del sito Internet poteva ottenere una parte dei ricavi generati dalla visualizzazione della pubblicità. Per utilizzare AFS, i gestori potevano concludere con Google, per uno o più dei loro siti Internet, un «accordo di servizi Google» (Google Services Agreement, in prosieguo: l'«ASG»). Tuttavia, i modelli di ASG utilizzati da Google a partire dal marzo 2009 contenevano clausole che limitavano o vietavano la visualizzazione di pubblicità di servizi concorrenti di AFS.

A seguito di diverse denunce, nel luglio 2016 la Commissione europea ha avviato un procedimento in merito a tre clausole contenute nell'ASG (la «clausola di esclusiva» [1], la «clausola di posizionamento» [2] e la «clausola di autorizzazione preventiva» [3]) e ha comunicato a Google che tali clausole avrebbero potuto costituire un abuso di posizione dominante. Nel settembre 2016, Google ha rinunciato all'applicazione di dette clausole o le ha modificate.

Con decisione del marzo 2019, la Commissione ha constatato che, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2016, Google, a seguito dell'applicazione di tali clausole, aveva commesso tre distinte infrazioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea [4], integranti, nel loro insieme, un'infrazione unica e continuata. Essa ha, pertanto, condannato Google a pagare un'ammenda di quasi 1,5 miliardi di EUR [5].

Contro tale decisione, Google e Alphabet hanno presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. Con sentenza del 18 settembre 2024, il Tribunale ha annullato la suddetta decisione a causa di un esame insufficiente delle circostanze pertinenti del caso di specie, in particolare della durata del vincolo contrattuale, e, pertanto, della mancanza di prove dell'esistenza di infrazioni [6].

La Commissione ha quindi chiesto alla Corte di annullare tale sentenza e di respingere il ricorso nella misura in cui Google e Alphabet contestano l'idoneità delle clausole controverse a limitare la concorrenza tra il 31 marzo 2009 e il 31 dicembre 2015.

Nelle sue conclusioni, **l'avvocata generale Juliane Kokott propone di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.**

La Corte avrebbe riconosciuto diversi criteri per l'esame e la prova dell'esistenza di effetti di esclusione a danno dei concorrenti quando essi si basano su vincoli contrattuali imposti ai suoi clienti da un'impresa in posizione dominante (in prosieguo: i «criteri Intel») [7]. Tra questi rientra anche la durata del vincolo contrattuale.

È vero che l'obbligo della Commissione di verificare e provare l'esistenza di un abuso (escludente) comprenderebbe tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. Tuttavia, il Tribunale ne avrebbe erroneamente dedotto che tale obbligo di verifica non si estendeva unicamente alla valutazione globale dei diversi criteri Intel in quanto tale, compresa la durata del vincolo contrattuale, ma che era necessario, alla luce di ciascuno di tali criteri, procedere a un'analisi particolarmente dettagliata di tutte le circostanze rilevanti la cui violazione avrebbe potuto, di per sé, comportare l'annullamento della decisione controversa. Il **Tribunale avrebbe** in tal modo **imposto requisiti eccessivi quanto alla portata dell'esame del criterio della durata e non avrebbe sufficientemente rapportato il relativo risultato all'analisi degli altri criteri Intel o ponderato detto risultato nel contesto generale degli stessi.**

Infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato, alla luce degli altri criteri Intel, che le clausole controverse erano, in linea di principio, idonee a produrre gli effetti di esclusione individuati nella decisione controversa e che la Commissione aveva adempiuto il suo obbligo di prova al riguardo. Il Tribunale sarebbe però incorso in un errore di diritto, mettendo in discussione tale conclusione in quanto la Commissione non avrebbe sufficientemente preso in considerazione ed esaminato la durata degli ASG o l'esistenza di un diritto di recesso unilaterale.

Sarebbe errato esigere che la Commissione proceda a un esame e a una valutazione dettagliati di ciascuno dei contratti sottostanti e della loro applicazione al fine di determinare se e in quale misura essi abbiano contribuito a tali effetti di esclusione. Sarebbe sufficiente, in linea di principio, prendere in considerazione cumulativamente l'insieme dei contratti importanti per il funzionamento della concorrenza sul mercato di cui si tratta e la durata di ciascuno di essi e constatare che, tenuto conto del loro contenuto e della loro applicazione da parte dei partner contrattuali, essi hanno o avrebbero potuto produrre congiuntamente effetti equivalenti o erano idonei a produrre tali effetti nel corso del periodo in questione. La Commissione avrebbe soddisfatto tali requisiti, in particolare per quanto riguarda la durata di ciascun ASG e i vincoli contrattuali. Infatti, essa avrebbe effettuato una valutazione globale e avrebbe, in parte, utilizzato valori medi per valutare il contributo delle clausole controverse agli effetti di esclusione da essa individuati.

Pertanto, la decisione controversa soddisferebbe i requisiti relativi alla valutazione individuale richiesta del criterio della durata, nonché alla valutazione globale dei criteri Intel. Il Tribunale non avrebbe potuto, senza incorrere in un errore di diritto, addebitare alla Commissione di non aver adeguatamente esaminato o valutato e ponderato, nel loro complesso, i diversi fattori e criteri pertinenti per valutare eventuali effetti di esclusione.

Essendo il Tribunale incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse dimostrato l'esistenza di effetti di esclusione derivanti in particolare dalle clausole controverse, esso sarebbe altresì incorso in un errore di diritto nel ritenere che le infrazioni che ne derivavano non potessero costituire un'infrazione unica e continuata.

Dato che il Tribunale non ha ancora esaminato determinati motivi di ricorso e argomenti addotti da Google, l'avvocata generale propone di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo dovrà, in particolare, esaminare le obiezioni sollevate da Google in merito all'importo dell'ammenda di quasi 1,5 miliardi di EUR inflitta dalla Commissione. In ogni caso, l'importo dell'ammenda dovrebbe essere ridotto, dal momento che le constatazioni del Tribunale relative all'assenza di prova di effetti di esclusione nel 2016 non sono state contestate [8].

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Se lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è

vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] In base a tale clausola, le parti contraenti non potevano utilizzare servizi concorrenti sui siti Internet in questione.

[2] In base a tale clausola, le parti contraenti erano tenute a visualizzare un numero minimo di annunci pubblicitari di Google e a non collocare annunci concorrenti al di sopra o immediatamente accanto a questi.

[3] Tale clausola prevedeva che le parti contraenti dovessero ottenere il consenso di Google prima di apportare modifiche alla visualizzazione degli annunci pubblicitari sui motori di ricerca.

[4] Art. 102 TFUE.

[5] V. sintesi della decisione della Commissione del 20 marzo 2019 e comunicato stampa della Commissione del 20 marzo 2019.

[6] V. sentenza della Corte del 18 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google AdSense for Search), T-334/19, e comunicato stampa n. 143/24.

[7] V. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione C-413/14 P, punto 139.

[8] Con la propria impugnazione, la Commissione non ha contestato le constatazioni del Tribunale secondo cui, per l'anno 2016, non era stato sufficientemente dimostrato che le clausole controverse potessero produrre effetti di esclusione. Tali constatazioni sono pertanto definitive e devono essere prese in considerazione nella nuova decisione relativa all'ammenda.